

Legittimo l'addebito all'utente delle spese di spedizione della bolletta telefonica

Una storia non proprio finita

(Cassazione civile, sezione terza, n. 3592 del 13 febbraio 2009)

Avv. Giuseppe D'Onofrio

E' legittimo l'addebito delle spese di spedizione della bolletta telefonica applicato dal gestore di [telefonia](#) in ossequio a quanto previsto nelle condizioni generali di abbonamento.

E' questo il principio enucleato dalla Suprema Corte che, con la sentenza in esame, ha cassato con rinvio ad altro giudice la pronuncia resa in grado di appello dal Tribunale Civile di Paola il quale aveva a sua volta confermato la pronuncia del giudice di pace territoriale.

Una sentenza, quella in oggetto, che rappresenta il primo importante intervento del giudice di legittimità in materia assai dibattuta dalla giurisprudenza di merito in senso, peraltro, assai difforme.

Fino all'intervento chiarificatore della Suprema Corte il tema dell'addebito all'utente delle spese di spedizione della bolletta telefonica, sebbene di esiguo valore economico, ha rappresentato un ricorrente motivo di dibattito soprattutto innanzi alle autorità giudicanti minori.

I giudici di pace (da ultimo Giudice di Pace di Caserta, 10.10.2008) sono stati, infatti, sempre inclini nel ritenere illegittimo tale addebito spesso richiamando, a conforto delle proprie decisioni, il disposto dell'art. 21, VIII co, del D.P.R. 26 agosto 1972, n. 633.

I Tribunali, spesso aditi, in fase di gravame, dalle compagnie telefoniche nel tentativo di ottenere pronunce contrarie al pressoché costante orientamento dei giudici di pace, hanno mostrato inclinazione conforme al divieto di addebito delle spese di spedizione.

Tuttavia alcune, pur isolate, pronunce (Tribunale Civile di [Salerno](#), n. 2879/06 - Tribunale Civile di Locri, n. 40/06 e 273/05) hanno ritenuto legittimo l'addebito pur non offrendo significativi principi a conforto delle adottate decisioni.

La Suprema Corte è intervenuta sul tema chiarendo che l'art. 21, VIII co, del D.P.R. 26 agosto 1972, n. 633 non contiene un esplicito divieto di addebitare al cliente le spese di spedizione della fattura.

La Corte ha accolto il ricorso presentato dalla compagnia telefonica accogliendo due dei tre motivi di gravame.

Il primo motivo, assorbente rispetto agli altri, relativo alla violazione di legge in relazione all'art. 21, VIII co, del D.P.R. 26 agosto 1972, n. 633 (meglio noto come testo unico I.V.A.) e agli artt. 1245, 1196 e 1475 c.c. ha imposto, in particolare, al giudice di legittimità di verificare se l'inciso della normativa fiscale consenta o meno al gestore telefonico di addebitare le spese di spedizione all'utente ovvero se, al contrario, tale prassi sia inequivocabilmente vietata dalla norma.

Il tribunale, infatti, aveva reso la sentenza oggetto di gravame sulla scorta dell'art. 21, VIII co., del D.P.R. 26 agosto 1972, n. 633.

La norma in esame recita che “... *le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo ...*”.

Il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto che:

- scopo della norma è quello di evitare che il consumatore finale fosse onerato dei costi relativi alla spedizione della bolletta,
- che interpretazione funzionale della norma impone di ritenere compresa nella dizione della stessa le spese di spedizione,
- la nullità, in ragione di quanto dianzi, dell'art. 28 del contratto e dell'art. 14 delle condizioni generali di abbonamento i quali prevedono tale addebito al cliente.

La Corte di Cassazione ha pienamente condiviso l'interpretazione della norma fornita dal ricorrente.

A detta del giudice di legittimità la norma non contempla, vietandone l'addebito al cliente, le spese di spedizione della fattura ma, più correttamente, vieta espressamente l'addebito delle spese di emissione.

Tale principio, inoltre, troverebbe altresì conforto:

- nell'art. 1196 c.c. a norma del quale le spese inerenti al pagamento sono a carico del debitore,
- nell'art. 1245 c.c. che computa le spese di trasporto al luogo del pagamento,
- l'art. 1475 c.c. che, in relazione al contratto di compravendita, pone a carico dell'acquirente le spese accessorie.

La Corte ha, quindi, osservato, censurando l'interpretazione resa dal tribunale, che l'art. 21 del Testo Unico sull'IVA non consente di rinvenire un espresso divieto di addebito al cliente delle spese di spedizione della fattura. (“... *l'interpretazione letterale delle disposizioni dettate nell'art. 21 della legge iva a disciplina della fatturazione delle operazioni non somministra dati univoci a favore della conclusione a cui è prevenuto il tribunale ...*”.)

La Corte ha altresì osservato che, in relazione all'art. 1182 c.c. l'obbligazione di pagamento del servizio telefonico reso dal gestore va adempita al domicilio del creditore ma non occorre che la

somma sia già conosciuta dal debitore quanto, piuttosto, che il corrispettivo sia determinabile alla stregua dei parametri indicati nel contratto.

E' perciò legittimo che le parti possano accordarsi che il pagamento possa essere fatto dall'utente dietro ricevimento della fattura inviata dal gestore e la spesa di spedizione venga, per contratto, sopportata dall'utente ma anticipata dal gestore così rientrando tra quelle soggette all'art. 15, III co, della legge IVA.

La Corte ha quindi **escluso** che l'illegittimità dell'addebito al cliente delle spese di spedizione della bolletta possa trovare fondamento nell'art. 21, VIII co, del D.P.R. 26 agosto 1972, n. 633.

Il giudice di legittimità ha, poi, rimesso al giudice di rinvio di valutare la legittimità dell'art. dell'art. 28 del contratto di telefonia e dell'art. 14 delle condizioni generali di abbonamento in relazione all'art. 53 del D.M. 8 marzo 1997, n. 197 concernente il regolamento di servizio e le condizioni di abbonamento al servizio di telefonia.

Tale disposizione con cui, da ultimo, ebbe a recepirsi la Convenzione stipulata dall'allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni con la SIP, testualmente dispone che "... *la Società (di telecomunicazioni, ndr) ... provvede alla riscossione dei corrispettivi dei servizi fruiti dagli abbonati e di quant'altro dovuto dagli stessi mediante bollette periodiche che provvede a spedire al domicilio degli abbonati, **addebitando le sole spese postali** nella misura prevista dalle fatture commerciali aperte ...*"

Il giudice delle leggi ha infatti evidenziato che la Società di telecomunicazioni ha omesso di richiamare nelle clausole contrattuali la facoltà concessa dal dettato normativo di consentire all'utente modalità alternative di **ricezione** della fattura quali il ritiro presso la sede del gestore alla quale si è aggiunta. Recentemente, quella del "ritiro" per via telematica.

Non è escluso che tale ultima questione, alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte, potrebbe rappresentare un nuovo motivo di dibattito innanzi ai giudici di merito.